

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO DI LAVORO DEFINITIVO PER LE PROGRESSIONI PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI, ESCLUSI QUELLI CON QUALIFICA DIRIGENZIALE, DELL'AGENZIA REGIONALE ARGEA SARDEGNA - TRIENNIO 2024 – 2025 – 2026.

Il giorno 31 dicembre 2024 le Parti sotto indicate hanno sottoscritto sia in presenza presso la sede amministrativa dell'Agazia Argea Sardegna, in via Caprera 8 - Cagliari, che in modalit  Telematica il Contratto Collettivo Integrativo Definitivo di Lavoro del personale dell'Agazia Argea Sardegna relativo alle progressioni professionali, per gli anni 2024 - 2025 – 2026,

la delegazione trattante dell'ARGEA rappresentata da:

Direttore Generale

Dott. Gianni Ibba _____

Direttore del Servizio Amministrativo Personale e Contenzioso

Dott. Fabio Cuccuru _____

e la delegazione di parte sindacale, composta dai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCRL

CGIL – FP _____

CISL – FPS _____

UIL – FPL _____

FESAL - RAS _____

CLARES - CISAL _____

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



Le parti, come sopra rappresentate, dato atto dell'avvenuta trasmissione per le vie brevi in data 24/12/2024 al Collegio dei Revisori dei Conti per il rilascio del parere di cui all'art. 3, comma 2, lett. d) della L.R. n. 7/2023, che in data 31/12/24 il Collegio dei Revisori dei Conti ha espresso parere positivo,

sottoscrivono il seguente contratto collettivo integrativo di lavoro definitivo per il personale dell'Argea:

ARTICOLO 1

1. Con il presente contratto le parti danno attuazione, per gli anni 2024, 2025 e 2026, alle disposizioni in materia di progressioni professionali all'interno delle categorie del personale dell'Agenzia Argea Sardegna contenute nell'Accordo sulle progressioni professionali all'interno della categoria o area, (d'ora in avanti Accordo), sottoscritto il 10 novembre 2009 ed il 18 novembre 2009, dal Coran e dalle OO.SS. rappresentative del Comparto Regione – Enti regionali.

ARTICOLO 2

1. Per l'attuazione delle progressioni professionali del personale dell'Agenzia Argea Sardegna sono utilizzate le risorse economiche disponibili per tale istituto nell'apposito Fondo dell'annualità 2024 e, successivamente quelle che risulteranno disponibili per le annualità 2025 e 2026, ai sensi dell'art. 10 del CCRL economico per il triennio 2016 – 2018 (sottoscritto definitivamente il 4 dicembre 2017), che ha sostituito l'art. 102 ter del CCRL del 15 maggio 2001 ed ogni ulteriore risorsa derivante da leggi, normative e contratti di lavoro. Ciascun dipendente può effettuare una sola progressione professionale nell'arco del triennio 2024-2026 regolato dal presente contratto integrativo.

2. La quantificazione finale del fondo progressioni dovrà tener conto della nuova formulazione dell'Articolo 102 ter, definita nel rinnovo contrattuale 2022 – 2024, così come il numero complessivo degli aventi titolo a partecipare sin dalla prima annualità 2024, dovrà prevedere anche i dipendenti che transiteranno nei nuovi livelli apicali istituiti nel medesimo rinnovo 2022- 2024.

ARTICOLO 3

1. Il presente contratto si applica, per la prima annualità, al personale a tempo indeterminato dell'Agenzia Argea Sardegna avente due anni di permanenza effettiva nel livello retributivo di appartenenza, maturata alle dipendenze delle Amministrazioni del Comparto regionale, ai sensi dell'art.1 comma 3 dell'Accordo, alla data del 31/12/2023 e che sia in servizio al 1° gennaio 2024. Per le successive annualità 2025 e 2026 lo stesso requisito dei due anni di permanenza deve essere maturato rispettivamente alla data del 31/12/2024 ed alla data del 31/12/2025, mentre quello relativo alla presenza in servizio va accertato rispettivamente alla data del 1° gennaio 2025 (seconda annualità) ed alla data del 1° gennaio 2026 (terza annualità).
2. Ai fini del calcolo della permanenza effettiva in servizio nel livello retributivo e del punteggio per l'anzianità di servizio, sono computati anche i periodi maturati nel medesimo livello economico con contratti di lavoro a tempo determinato nelle Amministrazioni del Comparto regionale. Ai medesimi fini vengono computati i periodi di servizio a tempo indeterminato maturati nelle altre Amministrazioni del Sistema Regione e in generale in altre pubbliche amministrazioni in categoria/area/livello uguale o corrispondente o superiore a quella di inquadramento nell'Agenzia Argea Sardegna e la permanenza effettiva nel livello retributivo viene valutata a partire dall'ultimo livello posseduto prima dell'inquadramento nell'Agenzia Argea Sardegna, a condizione che non sia stata riconosciuta la progressione negli ultimi due anni.
3. Il presente accordo si applica anche al personale ex Esaf proveniente dalla società Abbanoa S.p.A. ed inquadrato nell'Agenzia Argea Sardegna, riconoscendo ai fini della maturazione del requisito della permanenza biennale nel livello economico di appartenenza e del punteggio per l'anzianità di servizio, i periodi di lavoro maturati alle dipendenze della società Abbanoa S.p.A. in categoria e livello economico corrispondente.

Il presente contratto si applica anche al personale trasferito ai sensi dell'art. 1 comma 2 della L.R. 36/2013 come modificata dall'art. 10 della L.R. 21/2018 inquadrato nei ruoli ordinari dell'Agenzia Argea Sardegna; per tale personale sono valutati a tutti gli effetti i

periodi di lavoro pregressi svolti presso gli enti di provenienza in categoria e livello economico corrispondente.

4. Il presente accordo si applica anche al personale, proveniente dal sistema regione e/o da altra pubblica Amministrazione, a seguito di cessione del contratto o mobilità, che risulta in servizio al 1° gennaio 2024 e che abbia maturato i medesimi requisiti.
5. Il presente accordo si applica anche al personale in distacco o aspettativa sindacale ai sensi dell'articolo 72 ter comma 4 del CCRL.
6. Il presente accordo si applica anche ai nuovi livelli apicali introdotti con l'art. 4 all'attuale art. 68, la cui decorrenza è stata stabilita al 1° gennaio 2024.
7. Le progressioni professionali hanno decorrenza giuridica ed economica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di accertamento del requisito della permanenza biennale nel livello economico di appartenenza, di cui al precedente al comma 1. La decorrenza delle progressioni è comunque non anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale è sottoscritto il presente contratto integrativo.
8. L'Agenzia Argea Sardegna indice, per ciascuna delle tre annualità previste dal presente Accordo, la selezione per tutte/i le/i dipendenti aventi i requisiti di cui al precedente comma 1 e che siano in servizio alle date di decorrenza indicate nei precedenti commi 1 e 4. Sulla base degli elenchi degli aventi diritto, vengono predisposte graduatorie che tengano conto dei contingenti annuali per singolo livello economico e dei punteggi conseguiti dal personale avente titolo per ciascuna annualità.
9. Al fine di rendere più celere ed efficiente la procedura, resta inteso che le graduatorie restano aperte per il periodo di validità del presente accordo, salvo la necessità di variazioni a seguito di eventuali integrazioni documentali. Analogamente si procede nella ipotesi che la stessa situazione possa riguardare dipendenti che non vengano collocati in posizione utile nelle graduatorie dell'annualità 2025. Restano fermi tutti i requisiti sopra specificati ed in particolare la presenza in servizio alla data di decorrenza della progressione.
10. Al personale dell'Agenzia Argea Sardegna che accede nella categoria superiore **con procedure di mobilità verticale** e che abbia maturato i requisiti di cui al comma 1 nella categoria di origine e risulti inserito nel contingente ammesso al transito al 1 gennaio

dell'anno in cui avviene l'accesso nella categoria superiore, è riconosciuta la progressione professionale di cui al presente accordo dalla medesima data del 1 gennaio fino alla data di transito nella categoria superiore; conseguentemente sarà rideterminato in aumento l'eventuale assegno personale riconosciuto a seguito dell'accesso nella categoria superiore ai fini della salvaguardia del maturato retributivo.

ARTICOLO 4

1. I contingenti del personale ammesso alle progressioni professionali, per ciascuna decorrenza, sono individuati, ai sensi dell'art. 1 comma 2 dell'Accordo, sino all'esaurimento delle risorse disponibili, come specificato nel precedente art. 2.
2. A seguito dell'approvazione dell'art. 5, comma 19, della L.R. n. 17 del 22.11.2021, adottata in attuazione del comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 80 del 2021, il contingente di personale ammesso al transito nel livello retributivo superiore a decorrere dal 1 gennaio 2024 viene incrementato nella misura consentita dal conseguente incremento delle risorse disponibili. La medesima decorrenza verrà riconosciuta anche nel caso in cui si renda necessario un intervento della contrattazione collettiva nell'esercizio futuro, avente effetti anche per l'annualità 2024, ai fini dell'attuazione della norma.

ARTICOLO 5

1. La selezione del personale ammesso alle progressioni professionali avviene, con riferimento a ciascuna annualità di decorrenza delle stesse, sulla base dei criteri definiti dall'art. 1, commi 4, 5 e 6, dell'Accordo, ai quali sono attribuiti i seguenti punteggi massimi:

REQUISITI MERITO E ESPERIENZA	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
A - Titoli di studio e professionali	20	20	20	20
B - Esperienza di servizio maturata nel livello economico	40	40	40	40
C - Valutazione della competenza Professionale	40	40	40	40

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



2. A ciascuno dei criteri è attribuito un punteggio secondo la seguente graduazione:

A - Titoli di studio e professionali	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
Diploma di scuola media inferiore	18	18	12	-
Diploma di scuola media superiore	19	19	18	12
Diploma di laurea triennale	19	19	19	14
Diploma di laurea vecchio ordinamento/specialistica	20	20	20	20

I titoli di studio devono essere posseduti al momento di decorrenza della progressione.

A ciascun titolo di studio è attribuito l'esatto punteggio sopraindicato. I punteggi relativi ai titoli di studio non sono fra loro cumulabili. I percorsi formativi previsti dall'art. 1, comma 4, dell'Accordo, non sono valutabili in quanto l'Amministrazione non ha garantito parità di accesso a tutti i dipendenti.

B - Esperienza di servizio maturata nel livello economico	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
Punteggio da attribuire per anno / mese o frazione di mese di anzianità giuridica all'interno del livello economico (fino ad un massimo di 40 punti)	- 13,33 punti per anno intero (13,34 per il primo anno) - 1,11 per mese o frazione di mese superiore ai 15 giorni			

C - Valutazione della competenza professionale	CAT. A	CAT. B	CAT. C	CAT. D
Punteggio	da 0 a 40	da 0 a 40	da 0 a 40	da 0 a 40

ARTICOLO 6

1. La valutazione dello sviluppo della competenza professionale, ai fini delle progressioni, consiste nell'accertamento della crescita professionale della/del dipendente rispetto all'ultima progressione, se effettuata, e tiene conto dell'intero percorso lavorativo. Lo sviluppo delle competenze è valutato sino a 40/40.

2. I fattori relativi allo sviluppo delle competenze sono espressi con riferimento ai compiti previsti per la relativa categoria dal contratto collettivo e devono considerarsi:
 1. la conoscenza professionale;
 2. l'abilità tecnica o capacità operativa;
 3. l'iniziativa e l'autonomia lavorativa;
 4. l'integrazione personale nella struttura, intesa come livello di partecipazione all'organizzazione.
3. Per la categoria A ai fattori 1 e 3 è attribuito il punteggio massimo di 8 e ai fattori 2 e 4 il punteggio massimo di 12. Per le categorie B, C e D a ciascun fattore è attribuito il punteggio massimo di 10.
4. I fattori sono valutati tenendo conto:
 - a. dei risultati individuali accertati dal sistema vigente di valutazione;
 - b. dell'autovalutazione espressa dalla/dal dipendente.

Nel caso in cui la/il dipendente abbia conseguito:

 1. per tre volte nelle ultime tre valutazioni concluse la prima classe di merito, il punteggio da assegnare nella proposta di valutazione è di **almeno 38** punti;
 2. per due volte nelle ultime tre valutazioni concluse la prima classe di merito, il punteggio da assegnare nella proposta di valutazione è di **almeno 36** punti;
 3. per una volta nelle ultime tre valutazioni concluse la prima classe di merito, il punteggio da assegnare nella proposta di valutazione è di **almeno 34** punti.
5. La proposta di valutazione è formulata dal Dirigente di Servizio, dal Coordinatore dell'Unità di progetto avente qualifica dirigenziale o dal Capo di Gabinetto cui è assegnato la/il dipendente. Il Direttore Generale tenuto conto della proposta, esprime la valutazione finale che può essere anche motivatamente difforme dalla proposta.
6. Ai fini di una più motivata valutazione, il dirigente valutatore acquisisce ogni elemento utile ai fini del giudizio, anche confrontandosi con i precedenti responsabili della struttura, dandone poi conto nelle osservazioni in nota alla scheda.



7. Per il personale che presta o ha prestato servizio presso altre amministrazioni, il valutatore dovrà acquisire gli elementi utili per la valutazione dalle amministrazioni presso le quali la/il dipendente ha prestato servizio, secondo le modalità più opportune.
8. Per tutte/i le/i dipendenti per i quali non è possibile acquisire elementi oggettivi (schede di valutazione o altro), è attribuito, a cura della Direzione Generale Argea, il punteggio medio ricavabile dalle valutazioni assegnate dalla direzione generale/partizione amministrativa o ufficio di appartenenza.
9. In caso di vacanza del Dirigente e di temporanea assenza, la valutazione è espressa direttamente dal Direttore Generale. Lo stesso Direttore Generale, inoltre, valuta la/il dipendente temporaneamente incaricato di funzioni di direzione di servizio privo del dirigente titolare e tutto il personale assegnato al servizio medesimo, data l'incompatibilità del ruolo di valutatore del dipendente facente funzioni, in quanto a sua volta destinatario delle stesse procedure di progressione professionale.
10. In caso di parità di punteggio prevale il criterio della maggiore anzianità anagrafica. Dovendosi riscontrare un'ulteriore parità di punteggio si utilizzerà il criterio della maggiore anzianità di servizio.

ARTICOLO 7

1. In caso di controversie relative all'interpretazione ed applicazione del presente contratto, le parti che lo hanno sottoscritto si incontrano, su richiesta scritta di uno dei soggetti firmatari, per definire consensualmente, entro 5 giorni dalla presentazione della richiesta, il significato della clausola controversa.

Cagliari, 31 dicembre 2024



Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

FONDO PER LE PROGRESSIONI PROFESSIONALI		ANNUALITA' 2024	
Agenzia Regionale ARGEA Sardegna			
A - RISORSE A REGIME DISPONIBILI PER LE PROGRESSIONI DELL'ENTE (ai sensi dell'art. 102 ter del CCRL vigente)			
	importi al netto degli oneri riflessi/irap (A)	oneri riflessi/irap (B)	totale (A + B)
Ria a regime cessati 2019		-	-
Ria a regime cessati 2020		-	-
Ria a regime cessati 2021		-	-
Ria a regime cessati 2022		-	-
Ria a regime cessati 2023	12.908,42	5.665,89	18.574,31
Ria a regime cessati 2024			
Totale risorse	12.908,42	5.665,89	18.574,31
B - ULTERIORI RISORSE A REGIME DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA EX ART. 1 CO. 2 LR 28/2016 (come modificato dalla LR 8/2017)			
(economie a regime corrispondenti alla differenza tra il livello retributivo posseduto al momento della cessazione e quello iniziale della categoria o area di appartenenza dei dipendenti cessati dal servizio, a qualunque titolo, nell'anno precedente)			
	importi al netto degli oneri riflessi/irap (A)	oneri riflessi/irap (B)	totale (A + B)
Differenziale retributivo cessati anno 2019 (art. 1 ² LR 28/2016)		-	-
Differenziale retributivo cessati anno 2020 (art. 1 ² LR 28/2016)		-	-
Differenziale retributivo cessati anno 2021 (art. 1 ² LR 28/2016)		-	-
Differenziale retributivo cessati anno 2022 (art. 1 ² LR 28/2016)		-	-
Differenziale retributivo cessati anno 2023 (art. 1 ² LR 28/2016)	48.620,18	21.340,86	69.961,04
Totale risorse	-	-	-
C - ULTERIORI RISORSE A REGIME DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA EX ART. 1 CO. 2 LR 8/2017 - ART. 1 CO. 4 LR 28/2016			
	importi al netto degli oneri riflessi/irap (A)	oneri riflessi/irap (B)	totale (A + B)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Totale risorse	-	-	-
D - TOTALE (A + B + C)			
	importi al netto degli oneri riflessi/irap (A)	oneri riflessi/irap (B)	totale (A + B)
Risorse fondo progressioni ente ai sensi dell'art. 102 ter del CCRL vigente (A)	12.908,42	5.665,89	18.574,31
Ulteriori risorse per la contrattazione ex art. 1, comma 2, LR 28/2016 (B)	48.620,18	21.340,86	69.961,04
Ulteriori risorse per la contrattazione ex art. 1, comma 2, LR 8/2017 (C)	-	-	-
Totale risorse	61.528,60	27.006,75	88.535,35

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



FONDO PER LE PROGRESSIONI PROFESSIONALI		ANNUALITA' 2025	
Agenzia Regionale ARGEA Sardegna			
A - RISORSE A REGIME DISPONIBILI PER LE PROGRESSIONI DELL'ENTE (ai sensi dell'art. 102 ter del CCRL vigente)			
	importi al netto degli oneri riflessi/irap (A)	oneri riflessi/irap (B)	totale (A + B)
		-	-
		-	-
Ria a regime cessati 2022		-	-
Ria a regime cessati 2023	12.908,42	5.665,89	18.574,31
Ria a regime cessati 2024	7.372,96	3.236,21	10.609,17
Totale risorse	20.281,38	8.902,11	29.183,49
B - ULTERIORI RISORSE A REGIME DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA EX ART. 1 CO. 2 LR 28/2016 (come modificato dalla LR 8/2017) (economie a regime corrispondenti alla differenza tra il livello retributivo posseduto al momento della cessazione e quello iniziale della categoria o area di appartenenza dei dipendenti cessati dal servizio, a qualunque titolo, nell'anno precedente)			
	importi al netto degli oneri riflessi/irap (A)	oneri riflessi/irap (B)	totale (A + B)
		-	-
		-	-
Differenziale retributivo cessati anno 2022 (art. 1 ² LR 28/2016)		-	-
Differenziale retributivo cessati anno 2023 (art. 1 ² LR 28/2016)	48.620,18	21.340,86	69.961,04
Differenziale retributivo cessati anno 2024 (art. 1 ² LR 28/2016)	38.385,62	16.848,60	55.234,22
Totale risorse	87.005,80	38.189,46	125.195,26
C - ULTERIORI RISORSE A REGIME DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA EX ART. 1 CO. 2 LR 8/2017 - ART. 1 CO. 4 LR 28/2016			
	importi al netto degli oneri riflessi/irap (A)	oneri riflessi/irap (B)	totale (A + B)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Totale risorse	-	-	-
D - TOTALE (A + B + C)			
	importi al netto degli oneri riflessi/irap (A)	oneri riflessi/irap (B)	totale (A + B)
Risorse fondo progressioni ente ai sensi dell'art.	20.281,38	8.902,11	29.183,49
Ulteriori risorse per la contrattazione ex art. 1, co	87.005,80	38.189,46	125.195,26
Ulteriori risorse per la contrattazione ex art. 1, co	-	-	-
Totale risorse	107.287,18	47.091,56	154.378,74

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

FONDO PER LE PROGRESSIONI PROFESSIONALI		ANNUALITA' 2026	
Agenzia Regionale ARGEA Sardegna			
A - RISORSE A REGIME DISPONIBILI PER LE PROGRESSIONI DELL'ENTE (ai sensi dell'art. 102 ter del CCRL vigente)			
	importi al netto degli oneri riflessi/irap (A)	oneri riflessi/irap (B)	totale (A + B)
		-	-
Ria a regime cessati 2023	12.908,42	5.665,89	18.574,31
Ria a regime cessati 2024	7.372,96	3.236,21	10.609,17
Ria a regime cessati 2025	2.811,62	1.234,10	4.045,72
Ria a regime cessati 2026	-	-	-
Totale risorse	23.093,00	10.136,21	33.229,21
B - ULTERIORI RISORSE A REGIME DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA EX ART. 1 CO. 2 LR 28/2016 (come modificato dalla LR 8/2017)			
(economie a regime corrispondenti alla differenza tra il livello retributivo posseduto al momento della cessazione e quello iniziale della categoria o area di appartenenza dei dipendenti cessati dal servizio, a qualunque titolo, nell'anno precedente)			
	importi al netto degli oneri riflessi/irap (A)	oneri riflessi/irap (B)	totale (A + B)
		-	-
Differenziale retributivo cessati anno 2023 (art. 1 ² LR 28/2016)	48.620,18	21.340,86	69.961,04
Differenziale retributivo cessati anno 2024 (art. 1 ² LR 28/2016)	38.385,62	16.848,60	55.234,22
Differenziale retributivo cessati anno 2025 (art. 1 ² LR 28/2016)	30.108,68	13.215,60	43.324,28
Differenziale retributivo cessati anno 2026 (art. 1 ² LR 28/2016)		-	-
Totale risorse	117.114,48	51.405,06	168.519,54
C - ULTERIORI RISORSE A REGIME DESTINATE ALLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA EX ART. 1 CO. 2 LR 8/2017 - ART. 1 CO. 4 LR 28/2016			
	importi al netto degli oneri riflessi/irap (A)	oneri riflessi/irap (B)	totale (A + B)
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
Totale risorse	-	-	-
D - TOTALE (A + B + C)			
	importi al netto degli oneri riflessi/irap (A)	oneri riflessi/irap (B)	totale (A + B)
Risorse fondo progressioni ente ai sensi dell'art. 102 ter del CCRL vigente (A)	23.093,00	10.136,21	33.229,21
Ulteriori risorse per la contrattazione ex art. 1, comma 2, LR 28/2016 (B)	117.114,48	51.405,06	168.519,54
Ulteriori risorse per la contrattazione ex art. 1, comma 2, LR 8/2017 (C)	-	-	-
Totale risorse	140.207,48	61.541,27	201.748,75